Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 16 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 10 dicembre 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha accettato le dimissioni che Gli sono state presentate dal Gabinetto presieduto da S. E. il prof. avv. Ivanoe Bonomi, incaricando lo stesso di comporre il nuovo Ministero.

Con decreto di pari data, S. A. R. il Luogotenente Generale ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'avv. Sergio Fenoaltea;

per la Stampa e le Informazioni, dall'avv. Giuseppe Spataro;

per gli Affari Esteri, dal marchese dott. Giovanni Visconti Venosta;
per gli Affari Esteri (Italiani all'estero), dal dott. Renato Morelli;
per l'Interno, da Emilio Canevari;
per la Grazia e Giustizia, dal marchese avv. Carlo Bassano;
per le Finanze, dal prof. Antonio Pesenti;
per il Tesoro, dall'avv. Antonio Manes;
per la Guerra, dall'avv. Mario Palermo;
per la Guerra, dal generale Giovambattista Oxilia;
per la Marina, dall'avv. Antonino Ramirez;
per la Marina Mercantile, da Angelo Corsi;
per l'Aeronautica, dall'avv. Carlo Scialoja;
per la Pubblica Istruzione, dall'avv. Bernardo Mattarella;
per i Lavori Pubblici, dall'avv. Giuseppe Bruno;
per l'Agricoltura e le Foreste, dal prof. Gino Bergami;
per le Comunicazioni (Ferrovie dello Stato), dall'avv. Angelo Raffaele Iervolino;
per le Comunicazioni (Poste e Telegrafi), dal dott. ing. Mario Fano;
per l'Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio), da Guido Molinelli;
per l'Industria Commercio e Lavoro (Lavoro) dal dott. Mariano Costa.

Con successivi decreti del 12 stesso mese, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato il prof. avv. Ivanoe Bonomi, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, ed ha altresì nominato:

Ministri Segretari di Stato senza portafogliò con le funzioni di Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri l'on. avv. Giulio Rodinò e il dott. Palmiro Togliatti;

Ministro Segretario di Stato senza portafoglio l'avv. Manlio Brosio;

Ministri Segretari di Stato:

per gli Affari Esteri, l'on. dott. Alcide De Gasperi;
per la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Umberto Tupini;
per le Finanze, il prof. Antonio Pesenti;
per il Tesoro, l'on. avv. Marcello Soleri;
per la Guerra, il Senatore del Regno conte Alessandro Casati;
per la Marina, l'ammiraglio Raffaele De Courten;
per l'Aeronautica, l'avv. Carlo Scialoja;
per la Pubblica Istruzione, il prof. Vincenzo Arangio Ruiz;
per i Lavori Pubblici, l'on. avv. Meuccio Ruini;
per l'Agricoltura e le Foreste, l'avv. Fausto Gullo;
per i Trasporti, l'on. avv. Francesco Cerabona;
per le Poste e le Telecomunicazioni, l'avv. Mario Cevolotto;
per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, l'on. prof. Giovanni Gronchi;
per l'Italia occupata, il dott. Mauro Scoccimarro.

Inoltre, con decreto in data 12 dicembre 1944, S. A.R. il Luogotenente Generale ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avv. Giuseppe Spataro;
per la Stampa, Spettacolo e Turismo, l'avv. Francesco Libonati;
per gli Affari Esteri, il dott. Eugenio Reale;
per gli Affari Esteri (Italiani all'estero), il dott. Renato Morelli;
per l'Interno, l'on. avv. Enrico Molè;
per la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Dante Veroni;
per le Finanze, l'avv. Cesare Gabriele;
per il Tesoro, il prof. avv. Salvatore Scoca;
per la Guerra, l'avv. Mario Palermo;
per la Marina, il marchese avv. Carlo Bassano;
per la Marina Mercantile, il prof. Giuseppe Montalbano;
per l'Aeronautica, il generale Ernesto Pellegrino;
per la Pubblica Istruzione, l'avv. Bernardo Mattarella;
per i Lavori Pubblici, l'avv. Gennaro Cassiani;
per l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;
per i Trasporti, il prof. Giambattista Rizzo;
per le Poste e le Telecomunicazioni, l'ing. Mario Fano;
per l'Industria e Commercio, Umberto Fiore;
per il Lavoro, il prof. Enrico Paresce;
per l'Italia occupata, il marchese dott. Aldovrando Medici Tornaquinci.

Infine con altri decreti rispettivamente in data 13 e 28 dicembre 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale ha nominato Alto Commissario della alimentazione il prof. Gino Bergami e Sottosegretario di Stato per la guerra, il generale di brigata Luigi Chatrian.

(57)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1944, n. 418.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 233.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sgombero di strade ed abitati del materiale vulcanico e di riparazione dei danni dipendenti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 233.000.000 per la esecuzione, nel territorio delle provincie di Napoli e di Salerno, dei lavori per lo sgombero, dalle strade e dagli abitati, del materiale vulcanico depositatosi a seguito dell'eruzione del Vesuvio del marzo 1944 e per la riparazione dei danni verificatisi in dipendenza dell'eruzione stessa.

Detta spesa va ripartita in L. 133.000.000 per la provincia di Napoli e L. 100.000.000 per quella di Salerno.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

I contratti, i documenti giustificativi, nonchè gli atti della procedura di liquidazione, relativi all'esecuzione dei lavori sopraindicati, sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Mancini — Soleri — Siglienti

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 16. — Petia

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 419.

Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 182, circa la modificazione degli articoli 166 e 184 del predetto testo unico;

Visto il regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per la esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sulla soppressione del partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, sullo scioglimento della M.V.S.N. e delle sue specialità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 164 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti parole contenute nel primo comma: « o per gli ordinamenti politici dello Stato ».

Nell'art. 181 del predetto testo unico sono soppresse le seguenti parole contenute nel numero 3: « o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali ».

Art. 2.

Gli articoli 166 e 184 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già modificati con l'articolo unico della legge 29 gennaio 1942, n. 182, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 166: L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice — designato dal presidente del tribunale — del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo *A* di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterà come segretario.

La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente ».

« Art. 184: Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione ».

Art. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 168 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono modificati rispettivamente come segue:

« Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.

Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per l'irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito ».

Art. 4.

L'art. 169 del predetto testo unico è sostituito come segue:

« Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.

Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

Art. 5.

All'art. 182 del citato testo unico è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore ».

Art. 6.

L'art. 317 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, è modificato come segue:

« Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto della persona proposta per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli articoli 167, 168 e 169 della legge.

Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con l'indicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre nè maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sarà tradotto dinanzi alla Commissione stessa per l'interrogatorio.

Della notificazione dev'essere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguito adempimento da parte dell'agente incaricato, è allegata agli atti del procedimento ».

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 12. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo - I.N.G.I.C.;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile successivo, con il quale venne provveduto alla costituzione del Collegio suddetto per il triennio 1943-45;

Vista la lettera 25 ottobre 1944, n. 105209 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - designa quale membro del Collegio dei revisori di cui sopra l'ispettore superiore comm. dott. Giuseppe Consiglio in sostituzione dell'ispettore capo cav. dott. Federico Rotellini;

Decreta:

L'ispettore superiore comm. dott. Giuseppe Consiglio è chiamato a far parte del Collegio dei revvisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo per il triennnio in corso 1943-45, in sostituzione dell'ispettore capo cav. dott. Federico Rotellini che cessa da detto incarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

(37)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana con sede in Riesi (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel comune di Riesi (Caltanissetta) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Riesi, con sede nel

comune di Riesi (Caltanissetta) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo 7°, capo 3°, del menzionato Regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il rag. Angelo L'Abbate fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Rosario Sanfilippo di Salvatore, notaio Eugenio Roccella fu Vincenzo e rag. Luigi Infuso fu Domenico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa in questione, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(27)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1944.

Disciplina della fabbricazione e del commercio delle corde di canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la fabbricazione e il commercio delle corde;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto divieto di impiegare filati colorati nella fabbricazione di cordami di qualsiasi genere di diametro superiore a 16 millimetri.

Sono vietati, altresì, il commercio, l'uso ed il possesso di cordami di diametro superiore a 16 millimetri nella cui fabbricazione siano stati impiegati filati colorati.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di autorizzare l'impiego di filati colorati nella fabbricazione di cordami.

Art. 3.

Le ditte autorizzate ai sensi dell'articolo precedente a impiegare nella fabbricazione di cordami filati colorati debbono usare un filo colorato in nero.

Art. 4.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni di cui al R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(42)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1944.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazione popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte, con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio;

Sentito il parere del Comitato consultivo per le imprese assicuratrici;

Decreta:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio.

Roma, addì 26 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

(35)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale con sede in Fuscaldo (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 5 maggio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) ed alla liquidazione ordinaria in corso sostituisce la speciale procedura di liquidazione di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge n. 375 e successive modificazioni;

Veduto il provvedimento in data 5 maggio 1937, col quale sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata i signori Lanzillotta Rodolfo, Maiorano Vincenzo e De Seta Pietro;

Veduto il provvedimento in data 9 agosto 1941, con cui sono stati nominati componenti del predetto Comi-

tato i signori comm. dott. Giuseppe Nesi, prof. Bernardino De Bernardis fu Battista e prof. Giuseppe Grimaldi fu Pasquale in sostituzione dei menzionati signori Lanzillotta, Maiorano e De Seta;

Veduto il provvedimento in data 13 febbraio 1943, col quale veniva nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la Cassa anzidetta il prof. Ernesto Iannuzzi in sostituzione del prof. Bernardino De Bernardis;

Considerato che con decreto del Prefetto di Cosenza nel luglio dello scorso anno, veniva sciolto il Comitato di sorveglianza della menzionata Cassa e nominato uno nuovo di cui fa parte lo stesso prof. Ernesto Iannuzzi e gli avvocati Samuele Tocci e Nicola Lattari;

Considerato che occorre provvedere ora alla sostituzione del prof. Ernesto Iannuzzi perchè gravemente infermo e dell'avv. Nicola Lattari perchè dimissionario;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ernesto Iannuzzi e dell'avv. Nicola Lattari, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) i signori prof. Francesco Sansone di Paolo e cav. Vincenzo Outrì di Rocco, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Viene confermato nella carica di componente il ripetuto Comitato, l'avv. Samuele Tocci, nominato come sopra detto, con decreto prefettizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(45)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 12 dicembre 1936, n. 155, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrascì fu Carlo è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il cennato avv. Giovanni Ingrascì è deceduto e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. avv. Giovanni Ingrascì fu Carlo, l'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

(46)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944.

Assetto della legislazione nei territori liberati in materia di imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuta la necessità di non pregiudicare le finanze degli enti locali e di non turbare i rapporti contrattuali intervenuti tra i comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe delle imposte di consumo deliberate dai comuni fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1944, numero 151, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, sono dichiarate valide, fermo restando quanto disposto dall'art. 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, sono dichiarate valide le deliberazioni comunali adottate fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, a convalida degli accordi intervenuti tra i comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo per la revisione dei contratti degli appalti conferiti o confermati posteriormente alla data dell'11 giugno 1940, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 1944, n. 191, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 3.

Fermo restando l'obbligo dell'approvazione tutoria, e limitatamente all'anno 1944, sono dichiarate valide le deliberazioni dei comuni e delle provincie adottate fino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249; per l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e

le professioni e le relative addizionali, in applicazione del decreto legislativo 26 aprile 1944, n. 152, del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1944

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

(43)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1945.
Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1930, concernente la misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento;

Ritenuta la opportunità di adeguare al nuovo livello dei costi la misura dei compensi suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

La misura delle percentuali indicate negli articoli 1 e 4 del decreto Ministeriale 30 novembre 1930, è aumentata del cinquanta per cento.

Roma, addì 1° gennaio 1945

Il Ministro: TUPINI

(44)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.
Disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, recante norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Considerata la opportunità di consentire una maggiore disponibilità di olio alle categorie interessate alla produzione, in rapporto all'attuale deficienza di grassi solidi;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 del decreto Ministeriale 7 settembre 1944 relativi agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto, sono modificati come segue:

Art. 12. — I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1944-45 possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio, in esenzione dell'obbligo di conferimento, sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (coltivatori diretti): kg. 15 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda, (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 13,500 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ognuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 15 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ognuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 15 di olio per ciascun lavoratore e per ognuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 11 di olio per ogni dirigente o impiegato e per ognuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13. — Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 15 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 11 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 7,500 a testa.

Art. 14. — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in kg. 11 *pro-capite* per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di kg. 15 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 11 a persona o comprese tra kg. 11 e kg. 15 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio, burro e grassi suini delle carte annonarie (normali e supplementari).

Art. 17. — Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale

una produzione inferiore al normale o comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma *c*) dell'art. 12, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 11 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 7,500 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri, insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio, burro e grassi di maiale della carta annonaria.

Art. 18. — Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo dovrà essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Art. 19. — Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 13,500 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa esportazione dei tagliandi olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 20. — Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addette al lavoro, di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(36)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 1 del 2 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 gennaio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

(70)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.